



FONDAZIONE

**STATUTO**

**FONDAZIONE "IRIS CERAMICA GROUP"**



**INDICE**

| <b>Articolo</b> |   | <b>Pagina</b> |
|-----------------|---|---------------|
| 1.              | DENOMINAZIONE E SEDE .....                                    | 3             |
| 2.              | SCOPO ED OBIETTIVI .....                                      | 3             |
| 3.              | PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE.....                           | 4             |
| 4.              | ORGANI DELLA FONDAZIONE .....                                 | 5             |
| 5.              | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....                             | 5             |
| 6.              | POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ..... | 6             |
| 7.              | LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....             | 7             |
| 8.              | PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE .....                            | 9             |
| 9.              | ESERCIZIO FINANZIARIO .....                                   | 9             |
| 10.             | DESTINAZIONE DEGLI UTILI .....                                | 9             |
| 11.             | SCIoglimento .....  | 10            |
| 12.             | NORME FINALI .....  | 10            |



## STATUTO

### 1. DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1 Per volontà dei Fondatori, è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Iris Ceramica Group", con sede in Fiorano Modenese (MO).
- 1.2 La Fondazione è un ente di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro e non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo.
- 1.3 La Fondazione ha durata illimitata ed opera sul territorio nazionale.

### 2. SCOPO ED OBIETTIVI

- 2.1 La Fondazione è istituzione che opera nel settore della cultura architettonica e del design e persegue finalità di utilità sociale, promuovendo i più ampi valori di solidarietà a cui è improntata la società civile.
- 2.2 In particolare, la Fondazione svolge attività di:
  - (a) sponsorizzazione, organizzazione e gestione di attività culturali, educative, ricreative, di interesse sociale e, in generale, di promozione e diffusione della cultura architettonica e del design;
  - (b) organizzazione di eventi scientifici, accademici e culturali rivolti al mondo dell'istruzione sia secondaria che universitaria e post universitaria, mirati alla diffusione della storia e del saper fare ceramico con particolare riferimento alla cultura imprenditoriale della manifattura italiana e, in ogni caso, più in generale relativi all'architettura ed al design;
  - (c) promozione di intese e organizzazione di iniziative divulgative e di studio, quali conferenze, seminari, congressi ed incontri in genere, anche presso altre fondazioni, enti, pubblici e privati, musei, di carattere scientifico, culturale o formativo in relazione all'architettura ed al design;
  - (d) beneficenza di qualsiasi genere e tipo nei settori dell'educazione, istruzione ricreazione, assistenza sociale e sanitaria ad enti ed associazioni non aventi finalità di lucro;
  - (e) promozione dell'integrazione sociale, dell'aggregazione sociale e della condivisione dei valori di solidarietà civile, mediante l'organizzazione di eventi o la partecipazione e il sostegno di eventi promossi da altri enti, pubblici e privati, che eventualmente coinvolgano i giovani o le fasce deboli (come, in via esemplificativa e non esaustiva, eventi di tipo sportivo, musicale, relativi alle arti figurative e pittoriche, alla lavorazione dei materiali, e, più in generale, eventi con rilevanza artistica);



## FONDAZIONE

- (f) promozione dell'arte e dell'artigianato relativi al settore della ceramica anche con scopi di rieducazione, riduzione del disagio sociale, tutela ed integrazione dei più deboli e disagiati (mediante, a titolo esemplificativo, la creazione di laboratori artigianali di lavorazione delle argille; laboratori di foggatura, rifinitura, smaltatura e decorazione);
- (g) sensibilizzazione e sostegno su tematiche inerenti la salute, la tutela dei minori e delle minoranze, l'ambiente ed il sostegno delle politiche di minimizzazione dell'impatto ambientale anche mediante la partecipazione ad eventi *ad hoc* organizzati o promossi da altri enti che perseguono tali scopi;
- (h) ogni altra attività connessa o accessoria a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse purché siano coerenti con le finalità della Fondazione.

2.3 A tal fine, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle iniziative da promuovere, ivi compresi l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, esclusivamente nell'interesse della Fondazione e non a favore di terzi;
- (b) stipulare qualsiasi contratto, inclusi contratti di locazione, comodato, acquisto di beni mobili ed immobili, assunzione di personale nelle forme giuridiche ritenute più opportune, purché il tutto sia funzionale al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- (c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che perseguano scopi analoghi o comunque condivisi dalla Fondazione, anche in sede di costituzione dei medesimi organismi;
- (d) richiedere contributi sia pubblici che privati;
- (e) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati necessarie o ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi statutarie, ivi incluse convenzioni volte all'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca e premi;
- (f) porre in essere ogni altra attività opportuna o necessaria per il perseguimento delle finalità statutarie.

### **3. PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE**

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, conferito dai Fondatori mediante atto di dotazione, come descritto nell'Atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale.
- 3.2 Il fondo di dotazione iniziale costituisce patrimonio indisponibile della Fondazione ma potrà essere aumentato:



## FONDAZIONE

- (a) mediante acquisti di qualsiasi bene e diritto, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, beni mobili e immobili, obblazioni, lasciti, donazioni, legati ed altri generi di erogazioni, effettuate, in qualsiasi forma, a titolo di incremento del patrimonio da parte di coloro che intendano contribuire al potenziamento della Fondazione; nonché
  - (b) dalle rendite del patrimonio stesso, se così deciso dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.3 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:
- (a) quanto ricevuto dalla medesima Fondazione a titolo diverso dal titolo di incremento del patrimonio; e
  - (b) dalle rendite del patrimonio stesso.
- 3.4 Il fondo di gestione dovrà essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto.

### **4. ORGANI DELLA FONDAZIONE**

- 4.1 Sono organi della Fondazione:
- (a) Il Consiglio di Amministrazione;
  - (b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
  - (c) Il Vicepresidente (se nominato).
- 4.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire, con decisione assunta all'unanimità dei propri componenti, cariche onorarie.

### **5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 5.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.
- 5.2 Sono componenti iniziali del Consiglio di Amministrazione, sino a rinuncia, revoca o decadenza, i 4 (quattro) soggetti indicati dai fondatori nell'Atto Costitutivo della Fondazione.
- 5.3 Ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione, sino al numero massimo previsto all'articolo 5.1, potranno essere nominati anche in seguito alla costituzione della Fondazione, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione con cui è cooptato il nuovo componente e che dovrà essere assunta con la maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per difetto) dei componenti in carica. I componenti così nominati si intendono anch'essi in carica a tempo indeterminato, sino a rinuncia, revoca o decadenza.



- 5.4 La revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione è deliberata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei componenti in carica e con l'astensione del componente interessato.
- 5.5 I componenti decadono dalla carica laddove intervenga perdita o riduzione della loro capacità d'agire o dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 5.6 In caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della cessazione, provvede alla sua sostituzione mediante apposita delibera di cooptazione del nuovo componente, che dovrà essere approvata con una maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per difetto) dei componenti in carica. Il componente così nominato si intende in carica a tempo indeterminato, sino a rinuncia, revoca o decadenza.
- 5.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e se ritiene opportuno, tenuto conto delle necessità di gestione della Fondazione, un Vice Presidente.

## **6. POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitarsi nell'ambito della gestione della Fondazione ed ha facoltà di delegarli in tutto o in parte ad uno o più dei suoi componenti, così come a comitati costituiti al suo interno.
- 6.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva, il Documento di Programmazione Annuale della Fondazione che individua le attività, obiettivi ed erogazioni che la Fondazione intende realizzare nel successivo anno solare, con specifica indicazione, per ciascuna attività dell'impegno finanziario che la Fondazione intende assumere.
- 6.3 In occasione dell'approvazione del Documento di Programmazione Annuale della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione attribuisce a uno o più componenti del medesimo Consiglio, il potere di dar esecuzione a uno o più atti inclusi in tale Documento, stabilendo eventuali limiti di spesa.
- 6.4 Ciascun consigliere delegato, per il compimento di singoli atti o di categorie di atti nei limiti dei poteri a loro conferiti, può nominare procuratori speciali.
- 6.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le materie riservategli dalla legge e dal presente Statuto e con i *quorum* costitutivi e deliberativi di volta in volta indicati ovvero, in mancanza di relativa indicazione, con quelli di cui al successivo articolo 7.3.
- 6.6 Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce almeno due volte per anno, per approvare:



## FONDAZIONE

- (i) il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso, entro il 31 gennaio di ogni anno; e
- (ii) il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, entro il 31 marzo di ogni anno.

6.7 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera:

- (a) con l'unanimità dei componenti in carica:
  - (i) la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - (ii) l'eventuale riconoscimento di emolumenti o compensi in favore dei medesimi componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - (iii) le modifiche dello Statuto; e
  - (iv) lo scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e nelle modalità di cui al successivo articolo 11;
- (b) con la maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per difetto) dei componenti in carica:
  - (i) l'approvazione del Documento di Programmazione Annuale della Fondazione;
  - (ii) l'accettazione delle erogazioni, in qualsiasi forma e di qualsiasi genere, che terzi intendano erogare alla Fondazione; e
  - (iii) i regolamenti interni.

6.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione di norma non hanno diritto al riconoscimento di alcun compenso per l'attività svolta a favore della Fondazione. Detto compenso, può tuttavia essere loro riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da assumersi all'unanimità, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 460/97).

6.9 I consiglieri di amministrazione, a seguito di apposita delibera, e comunque a fronte di apposito giustificativo, riceveranno il rimborso di eventuali anticipazioni o spese sostenute nello svolgimento del loro incarico.

## **7. LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, con avviso inviato per iscritto mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica certificata o posta elettronica semplice, purché sia garantita la prova della ricezione, a ciascuno dei componenti del Consiglio, almeno 8



- (otto) giorni prima della riunione salvo il caso in cui ricorrano casi di urgenza per cui è sufficiente il preavviso di 3 (tre) giorni. L'avviso contiene esatta indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la riunione, nonché l'indicazione degli argomenti e le materie da trattare all'ordine del giorno.
- 7.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato dal Presidente, fissando riunione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, qualora gliene facciano domanda almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai medesimi due componenti laddove il Presidente non vi abbia provveduto entro il termine di cui sopra.
- 7.3 Fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la maggioranza dei suoi componenti e il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 7.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) o, in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano.
- 7.5 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche attraverso adeguati mezzi telematici, purché vengano rispettati le seguenti caratteristiche di cui occorrerà dare atto nei verbali di riunione:
- (a) il Presidente deve essere in grado di verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati della votazione;
  - (b) il soggetto verbalizzante deve essere in grado di percepire con esattezza gli eventi della riunione da verbalizzare;
  - (c) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti indicati all'ordine del giorno nonché di prendere visione, esaminare e trasmettere o ricevere documenti;
- 7.6 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui è attivo il collegamento telematico.
- 7.7 In caso di svolgimento della riunione mediante mezzi telematici, la riunione si intende svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il verbalizzante incaricato.
- 7.8 I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante incaricato, nonché trascritti in ordine cronologico su un apposito libro.
- 7.9 In caso di mancato rispetto delle modalità e formalità di convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si considerano validamente costituite e le relative





deliberazioni validamente assunte quando intervengano tutti gli amministratori in carica.

## **8. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

8.1 Il Presidente ed il Vice Presidente iniziali sono nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo della Fondazione.

8.2 Il Presidente ed il Vice Presidente designati successivamente a quelli di cui all'art. 8.1. sono nominati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

8.4 Il Presidente:

- (a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- (b) individua e suggerisce le materie da trattarsi all'ordine del giorno;
- (c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- (d) firma gli atti ed ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- (e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- (f) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le eventuali modifiche qualora siano necessarie;
- (g) cura i rapporti con gli enti pubblici e privati.

8.5 Al fine di provvedere al compimento di singoli atti o di categorie di atti, il Presidente ha la facoltà di conferire apposite procure speciali.

8.6 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente (se nominato) ovvero, laddove in mancanza di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

## **9. ESERCIZIO FINANZIARIO**

9.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **10. DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

10.1 Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione della attività istituzionali della Fondazione. A quest'ultima è vietato distribuire, direttamente o



## FONDAZIONE

indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

### **11. SCIoglimento**

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei componenti in carica, può, in ogni tempo, deliberare lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga raggiunti o irraggiungibili gli scopi statutari.
- 11.2 Laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi lo scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori che, muniti dei necessari poteri, compiranno le attività di liquidazione necessarie, nel rispetto delle norme previste dalla Legge e dal Codice Civile.
- 11.3 In tal caso, il Consiglio di Amministrazione o il/i liquidatore/i incaricato provvede a richiedere all'Autorità competente di volere dichiarare l'estinzione e conseguente cancellazione dal registro delle persone giuridiche della Fondazione.
- 11.4 Il patrimonio residuo, all'esito della liquidazione della Fondazione, verrà devoluto ad un altro ente avente le medesime finalità e scopi che verrà all'uopo indicato dal Consiglio di Amministrazione.

### **12. NORME FINALI**

- 12.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e la eventuale normativa speciale di volta in volta applicabile.